

*Ministero della cultura*

SEGRETARIATO REGIONALE DEL MINISTERO DELLA CULTURA PER LE MARCHE

LA COMMISSIONE REGIONALE PER IL PATRIMONIO CULTURALE

Visto il D.Lgs. 20 ottobre 1998 n.368 e successive modificazioni, recante “Istituzione del Ministero per i Beni e le Attività Culturali”;

Visto il D.Lgs. 30 marzo 2001 n.165 e successive modificazioni, recante “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;

Visto il D.Lgs. 22 gennaio 2004 n.42 e successive modificazioni, recante “Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137”, di seguito “Codice dei Beni Culturali”;

Visto il D.P.C.M. 2 dicembre 2019 n. 169 recante il “Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance”;

Visto il D.M. 20 gennaio 2020 rep. 21, recante “Articolazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo”;

Visto il D.L. 1 marzo 2021, n. 22 recante “Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri” a norma del quale, ai sensi dell'art. 6 comma 1, Il “Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo” è ridenominato “Ministero della Cultura”;

Visto l'art. 42 della Costituzione;

Visti in particolare gli artt. 10 e 12 del citato D.Lgs. 22 gennaio 2004 n.42 e ss.mm.ii;

Visto in particolare l'art. 47 comma 2 lettera a) del citato D.P.C.M. 2 dicembre 2019 n. 169, a norma del quale la Commissione regionale per patrimonio culturale dichiara, su proposta delle competenti Soprintendenze di settore, l'interesse culturale delle cose, a chiunque appartenenti, ai sensi dell'art. 12 del Codice;

Visto l'art. 41, comma 7, del D.P.C.M. 15 marzo 2024, n. 57 recante "Regolamento di organizzazione del Ministero della Cultura, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance";

Visto l'art. 12, comma 2, del D.M. 5 settembre 2024 n. 270, recante “Articolazione degli uffici dirigenziali e degli istituti dotati di autonomia speciale di livello non generale del Ministero della Cultura”;

Visto il Decreto del Segretario Regionale n. 1 del 11/01/2021 di costituzione della nuova Commissione regionale per il patrimonio culturale delle Marche;

Visto il decreto di nomina del Segretariato Regionale per le Marche Dott.ssa Maria Rita Palumbo, Decreto del Segretariato generale n. 345 del 29 marzo 2024 registrato dalla Corte dei Conti in data 9 maggio 2024, n. 1317;

Vista la nota prot. n. 70 del 02/11/2023 della Conferenza Episcopale Marchigiana (acquisita al protocollo d'Ufficio n. 3760 del 02/11/2023), con la quale è stata richiesta la verifica dell'interesse culturale ai sensi dell'art. 12 del citato D.Lgs n. 42/2004 e ss.mm.ii. per il bene denominato: Fabbricato ex scuola parrocchiale di lavoro “Mons. Terenzio Cecchini” situato a Pesaro (PU), di proprietà della Parrocchia di San Michele Arcangelo in Novilara;

Visto il parere istruttorio di ambito architettonico della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e



Ministero della cultura

SECRETARIATO REGIONALE DEL MINISTERO DELLA CULTURA PER LE MARCHE

Paesaggio per le province di Ancona e Pesaro – Urbino espresso con nota prot. 6607 del 09/05/2025 (acquisito al protocollo d'Ufficio n. 1610 del 12/05/2025), dal quale si rileva l'**insussistenza dell'interesse storico - architettonico** del bene in esame, proponendo l'adozione del provvedimento di verifica negativa di interesse culturale ai sensi dell'art. 12 comma 2 e 4 del Codice con la seguente motivazione: *“Trattasi di un complesso immobiliare composto da unità appartenenti a fabbricati con caratteristiche costruttive e di rifiniture di modesto livello, articolato in spazi laboratoriali ad uso pastorale destinati alle attività parrocchiali, abitativi, negozio-bottega. La carente manutenzione nel corso degli anni abbia conferito una sorta di obsolescenza al complesso. L'edificio, non presenta particolari caratteri architettonici tipologici o storico artistici di rilievo da giustificare la tutela diretta”*;

Visto il parere istruttorio di ambito archeologico, di cui alla suddetta nota, dal quale si rileva il **“NON INTERESSE ARCHITETTONICO DIRETTO** ma di competenza per le opere di sottosuolo” poiché: *“Dagli atti d'Ufficio il fabbricato in questione non riveste, attualmente, interesse archeologico. Non si può tuttavia escludere la possibilità che strutture o stratificazioni di fasi precedenti siano conservate nel sottosuolo data la vicinanza con rinvenimenti archeologici noti. Si richiede pertanto che il progetto di qualsiasi opera che riguardi il sottosuolo venga trasmesso alla Soprintendenza ABAP per l'esame e le eventuali prescrizioni di competenza”*;

Visto il verbale n. 07/2025 della riunione del 14/05/2025 della Commissione regionale per il patrimonio culturale delle Marche, dal quale risulta che è stata approvata all'unanimità la proposta di verifica negativa di interesse culturale del bene *“Fabbricato ex scuola parrocchiale di lavoro “Mons. Terenzio Cecchini”*, situato a Pesaro (PU), formulata dalla Soprintendenza competente, contenuta negli atti appena citati e fondata sulle argomentazioni ivi contenute;

Preso atto, da quanto sin qui riportato, che il bene immobile come di seguito descritto:

Denominazione	Fabbricato ex scuola parrocchiale di lavoro “Mons. Terenzio Cecchini”
Comune	Pesaro (PU)
Nome strada/n. civico	Loc. Novilara, Via del Risorgimento, 43-47
Distinto al N.C.E.U.	Foglio 2 (C.F.), part. 102 subb. 5-6-8bcnc-9 Foglio 2 (C.T.), part. 102
Proprietario	Parrocchia di San Michele Arcangelo in Novilara (PU)

non presenta interesse culturale ai sensi dell'articolo 10 comma 1 del Codice dei Beni Culturali.

Tutto ciò premesso

DELIBERA

Art. 1 Il bene denominato **“Fabbricato ex scuola parrocchiale di lavoro ‘Mons. Terenzio Cecchini’”**, come sopra descritto e meglio individuato nelle premesse, **non riveste interesse culturale** ai sensi dell'articolo 10, comma 1, del D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 e ss.mm.ii.

Art. 2 Il bene, ai sensi dell'art. 12 comma 4, è escluso dall'applicazione delle disposizioni dello stesso D.Lgs. 22 gennaio 2004 n.42. Restano invece salvi gli obblighi e le prescrizioni che derivano dagli articoli 90 e seguenti del citato D.Lgs. 22 gennaio 2004 n.42, nell'eventualità di scoperte archeologiche fortuite.

Art. 3 Il presente atto è notificato al proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo del bene. Avverso il presente atto è ammesso il ricorso amministrativo al Ministero della Cultura ai sensi dell'articolo 16 del D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 e ss.mm.ii.



Ministero della cultura

SECRETARIATO REGIONALE DEL MINISTERO DELLA CULTURA PER LE MARCHE

È inoltre ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio, ai sensi del D.Lgs. 02 luglio 2010 n.104 entro 60 gg. dalla notifica del presente atto, ovvero, in via alternativa, è ammesso ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971 n.1199 entro 120 gg. dalla notifica del presente atto.

II PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE
Segretario Regionale
Dott.ssa Maria Rita Palumbo